

STATUTO “ARCI BASILEA” [Bozza]

Premessa

Con l’obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, nella stesura dello statuto è stato adottato un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l’utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (3).

Comprendendo le possibili difficoltà nell’oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l’Associazione a norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, “**ARCI Basilea**” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Sperrstrasse 105, 4057 a Basilea.

2. L’Associazione è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associat3, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale italiana “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie soci3, come dell’intera comunità.

2. Sono finalità dell’associazione:

- l’impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l’affermazione di cultura e di pratiche sociali all’altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale (eInclusion);
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- l’eliminazione delle disuguaglianze di tipo sociale e culturale, attraverso il sostegno e la collaborazione tra i soci al fine di creare integrazione e cancellare la disparità e il pregiudizio di natura socio-culturale.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; In particolare, l'associazione si propone l'organizzazione di incontri a carattere divulgativo teorico e pratico attraverso anche eventi di interesse scientifico e artistico. L'associazione intende porsi come tramite tra la dimensione privata del socio e quella dell'offerta culturale italiana e internazionale attraverso l'organizzazione di eventi culturali di varia natura. Inoltre, l'associazione si impegna a promuovere attività di socializzazione e convivialità, quali eventi di networking, gite, party e serate tematiche, al fine di facilitare la creazione di nuove amicizie e rafforzare il senso di comunità tra i soci.
- b) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; In particolare, l'Associazione si propone il riconoscimento come strumento di educazione ambientale e civica attraverso la promozione di dibattiti ed eventi finalizzati alla conoscenza dei diritti/doveri civici e alla promozione di uno stile di vita più sostenibile e incentrato sulla collettività.
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; L'associazione si propone di partecipare o sostenere manifestazioni non violente incentrate sui temi della legalità, del clima, dei diritti civili e umani.
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. In particolare, l'associazione promuove iniziative mirate a ridurre gli sprechi attraverso la cultura del riutilizzo e del riciclo dei materiali, della produzione di prodotti naturali fatti in casa, dell'attenzione all'ambiente e la cura per gli spazi comuni, di uno stile di vita sostenibile e dell'educazione ambientale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alle soci3 di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associat3. La qualifica di volontari3 è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontari3 dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

4. L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

SOCIE

Articolo 4 - Ammissione

1. Il numero dell3 soci3 è illimitato. Può diventare socià chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socià previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

1. Alle aspiranti soci3 sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

2. Lo status di socià, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. Le aspiranti soci3 devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti soci3 abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessatø potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 5 - Diritti dell3 associat3

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. L3 associat3 hanno diritto a:

- frequentare l'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 6 - Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati

Ciascuno dei provvedimenti dovrà essere reso noto con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea degli soci utile, che deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 8 – Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

2. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento degli soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea generale per l'approvazione:

- a) il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
 - b) il conto annuale, composto da bilancio, conto economico e allegato.
3. Il conto annuale deve essere redatto in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (art. 957 e seguenti).
4. L'Assemblea generale può decidere di sottoporre i conti a revisione limitata da parte di un ufficio di revisione, qualora lo ritenga necessario o sia richiesto dalla legge.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - l'Assemblea dell3 soci3;
 - il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
5. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea l3 soci3 che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
6. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.
7. L'Assemblea generale dell3 soci3 può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, o da almeno un quinto dell3 soci3 aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dell3 soci3 con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dell3 intervenut3. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dell3 presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 11 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall3 Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. L3 Presidente dell'Assemblea propone un3 segretario verbalizzante elett3 in seno alla stessa.

2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dell3 soci3 presenti con diritto di voto.

3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura dell3 segretari3, che li firma insieme all3 Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dell3 soci3 per la consultazione.

5. L'Assemblea generale dell3 soci3:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci3, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Modifiche statutarie

1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dell3 soci3, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dell3 soci3 con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dell3 partecipanti.

2. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza dell3 soci3 aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

3. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 19.

Articolo 13 - Composizione del Consiglio Direttivo e cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dell3 soci3, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra l3 soci3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio.

4. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Articolo 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea degli soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale;
- individuare le attività diverse da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione degli soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dell3 soci3.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglier3, o su convocazione dell3 Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dell3 Consiglier3.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dell3 Consiglier3, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dell3 presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un3 sol3 Consiglier3. La parità di voti comporta la riezione della proposta.
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura dell3 Segretari3, che lo firma insieme all3 Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dell3 soci3 che richiedano di consultarlo.

Articolo 16 - Ufficio di revisione

1. L'Assemblea generale può eleggere un Ufficio di revisione composto da uno o più revisori, che non devono necessariamente essere membri dell'associazione.
2. L'Ufficio di revisione viene eletto per un mandato di due anni. È ammessa la rielezione.
3. L'Ufficio di revisione verifica la contabilità dell'associazione e presenta all'Assemblea generale un rapporto scritto sul risultato della sua verifica.
4. I revisori hanno il diritto di esaminare in qualsiasi momento i libri contabili e la corrispondenza dell'associazione, di convocare un'Assemblea generale straordinaria e di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Se l'associazione soddisfa i criteri stabiliti dalla legge per l'obbligo di revisione ordinaria, l'Assemblea generale dovrà nominare un ufficio di revisione abilitato conformemente alla Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.

Articolo 17 - Gruppi Tematici

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire gruppi tematici con lo scopo di lavorare su specifiche tematiche di interesse per l'Associazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: LGBTQ+, ambiente, donne, integrazione, e altre ritenute rilevanti per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.
2. Ogni gruppo tematico è diretto da un coordinamento scelto dal Consiglio Direttivo. Il coordinamento è responsabile dell'organizzazione e della gestione delle attività del gruppo, in linea con gli obiettivi e le politiche generali dell'Associazione.
3. I gruppi tematici operano sotto la supervisione del Consiglio Direttivo e sono tenuti a riferire regolarmente sulle loro attività e iniziative.
4. La partecipazione ai gruppi tematici è aperta a tutti i soci interessati, previa approvazione del Consiglio Direttivo o del coordinamento del gruppo specifico.
5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sciogliere o riorganizzare i gruppi tematici qualora lo ritenga necessario per il miglior funzionamento dell'Associazione.
6. Le modalità di funzionamento dei gruppi tematici possono essere ulteriormente specificate in appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dallo socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

NORME DI SCIoglIMENTO

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps" e del Codice Civile Svizzero.

Il presidente

Il segretario